



Elena Bucciarelli Ducci
NOTAIO

REPERTORIO N. 3.757

RACCOLTA N. 2.563

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO

DI FONDAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di giugno, in Arezzo e nel mio studio,.....

10 giugno 2025

Avanti me Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo con studio in Via Margaritone 3, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, e alla presenza delle signore:.....

- BOCCINO Miria, nata in Arezzo (AR) il giorno 30 (trenta) dicembre 1965 (millenovecentosessantacinque), domiciliata in Arezzo (AR), Frazione Quarata n. 217;.....

- LISI VAIANI Annalisa, nata in Arezzo (AR) il giorno 28 (ventotto) agosto 1967 (millenovecentosessantasette), domiciliata in Arezzo (AR), Via Monsignor Angiolino Tafi n. 49;

testimoni noti, idonei e richiesti,.....

sono personalmente comparsi i signori:.....

- SANARELLI Marco, nato in Arezzo (AR) il giorno 19 (diciannove) febbraio 1963 (millenovecentosessantatre), residente in Arezzo (AR), Località Sant'Anastasio n. 10B, Codice fiscale: SNR MRC 63B19 A390I;.....

- ZUCCHERELLI Daniela, nata in Arezzo (AR) il giorno 9 (nove) gennaio 1965 (millenovecentosessantacinque), residente in Arezzo (AR), Località Sant'Anastasio n. 10B, Codice fiscale: ZCC DNL 65A49 A390X;

- SANARELLI Maria Elena, nata in Arezzo (AR) il giorno 17 (diciassette) aprile 1990 (millenovecentonovanta), residente in Arezzo (AR), Località Sant'Anastasio n. 10, Codice fiscale: SNR MLN 90D57 A390Z;.....

- SANARELLI Maria Claudia, nata in Arezzo (AR) il giorno 6 (sei) marzo 1986 (millenovecentoottantasei), residente in Arezzo (AR), Borgo Santa Croce n. 30, Codice fiscale: SNR MCL 86C46 A390X.

- MARRAGHINI Paolo, nato in Subbiano (AR) il giorno 14 (quattordici) luglio 1951 (millenovecentocinquantuno), residente in Arezzo (AR), Località Bagnoro n. 24A, Codice fiscale: MRR PLA 51L14 I991Y.

Detti Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo convengono, presenti i testi, quanto segue:.....

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

I signori SANARELLI Marco e ZUCCHERELLI Daniela costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché nel rispetto dei principi e delle applicabili disposizioni de Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) una Fondazione denominata "FONDAZIONE SANARELLI ETS", per la quale verrà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Arezzo (AR), Località Sant'Anastasio n. 10B.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie,

Registrato in
AREZZO
il 17/06/2025
al n. 8610 Serie 1T

purché avvengano nell'ambito del medesimo Comune.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale - ai sensi del D.Lgs. 117/2017 - delle attività di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) e lett. u). Essa ha come scopo principale l'attività di beneficenza e di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale riferibili alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), w), dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017. In particolare alla Fondazione è assegnato lo scopo di favorire e attuare iniziative di interesse solidaristico, sociale, culturale, scientifico, artistico, ricreativo, sia a livello nazionale che nell'ambito della Provincia di Arezzo.

Per perseguire tali scopi la Fondazione assume e supporta iniziative finalizzate, tra l'altro, alla realizzazione di progetti di interesse collettivo nei seguenti ambiti:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c. formazione universitaria e post-universitaria;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- h. interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

La Fondazione intende, inoltre, sostenere lo sviluppo di iniziative filantropiche e di solidarietà sociale, attraverso l'erogazione gratuita di beni, servizi, risorse economiche in favore di: (i) soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o di enti senza finalità di lucro che realizzano progetti di interesse collettivo sia in Italia che in altri paesi, (ii) popolazioni colpite da calamità naturali o richieste da altre particolari situazioni di emergenza.

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi di personale, concludendo contratti di lavoro e di collaborazione

autonomia e può altresì avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Il Consiglio di Amministrazione, con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure attraverso l'affidamento, il collegamento e la erogazione gratuita di somme di denaro, ad enti e istituzioni che operano nei settori delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o Enti del terzo settore, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura e strumentali rispetto a quelle statutarie, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

La Fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti potrà costituire fondi e acquistare immobili da destinare allo svolgimento delle diverse attività di utilità sociale e potrà inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, ad altre fondazioni, associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

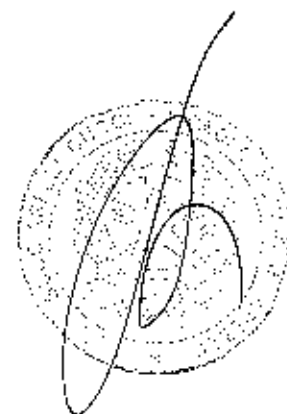
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E

RENDITE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Promotori, Fondatori o dai Partecipanti a titolo di adesione alla Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e risorse non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalle risorse indisponibili o aventi specifica destinazione.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai



Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché gli eventuali contributi annuali corrisposti dai medesimi.

La Fondazione si obbliga ad impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi permanenti della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo (Sindaco unico) e/o il Revisore Legale dei Conti, ove previsto dalla legge o se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione.

Cariche della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica a tempo indeterminato.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività di membri del Consiglio di Amministrazione gratuitamente e non possono ricevere alcun compenso per tale ufficio; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e/o per conto della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica a tempo indeterminato.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente; può nominare un Direttore e determina la natura e la durata del rapporto e i relativi poteri che allo stesso possono essere attribuiti;
- b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;
- c) delibera eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;
- d) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- e) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- f) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e, in relazione a quanto previsto all'Articolo 3, comma 1, del presente Statuto, nomina i soggetti ai quali affidare la realizzazione dei progetti prescelti;
- g) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni,

nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;

h) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione al riguardo;

i) nomina e revoca i componenti degli organi di Controllo e Revisione;

j) assume l'eventuale personale dipendente;

k) approva i piani periodici di attività;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria per la redazione e l'approvazione dei bilanci e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza e comunque con cadenza almeno semestrale;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri o dai Revisori dei Conti (se istituiti).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche attraverso sistemi di video - teleconferenza che permettano ai partecipanti dislocati in più luoghi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 8 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati per la prima volta dai fondatori promotori; successivamente il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza il Presidente adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il mandato dello stesso è gratuito.

Le stesse attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 9 - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo collegiale si compone di 3 (tre) membri



effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.-----

Può altresì essere nominato un Organo di Controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.-----

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c..

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.-----

La Revisione Legale dei Conti, ove richiesta, può essere esercitata dall'Organo di Controllo, ricorrendone i presupposti.-----

Tutti i componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per 3 (tre) esercizi e la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa e comunque tutte quelle previste dalla legge.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Amministrazione quando esso discute e approva il bilancio consuntivo e possono comunque partecipare, dietro invito del Presidente della Fondazione, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

-----ARTICOLO 10 – STATUTO-----

La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dallo Statuto che, previa sottoscrizione dei Componenti e dei testi con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

ARTICOLO 11 – NOMINA DEI CONSIGLIERI-----

I fondatori nominano un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:-----

- SANARELLI Marco, quale Presidente;-----

- ZUCCHERELLI Daniela, quale Vice Presidente;-----

- SANARELLI Maria Elena, quale Consigliere;-----

- SANARELLI Maria Claudia, quale Consigliere;-----

i quali tutti, essendo presenti, accettano la carica conferita;-----

- SANARELLI Maria Laura, nata in Arezzo (AR) il giorno 25 (venticinque) dicembre 1991 (millenovecentonovantuno), residente in Arezzo (AR), Località Sant'Anastasio n. 10A, Codice fiscale: SNR MLR 91T65 A390I, presente mediante collegamento telefonico, la quale dichiara di accettare la carica conferita.-----

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica a tempo indeterminato.-----

-----ARTICOLO 12 – NOMINA DELL'ORGANO-----

DI CONTROLLO-----

Per i primi tre esercizi i fondatori nominano un Organo di Controllo

monocratico, Revisore Unico, nella persona del Dottor MARRAGHINI Paolo, come sopra generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 35846, ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U. n. 31 BIS del 21 aprile 1995; il quale accetta, dichiarando di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità prevista dalla legge.

ARTICOLO 13 - FONDO DI DOTAZIONE

Ai fini dell'espletamento degli scopi predette, i fondatori, a titolo di fondo iniziale, dotano la costituenda Fondazione dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), a mezzo di assegno circolare non trasferibile, di pari importo, numero 3306948007-12, emesso in data odierna dalla INTESA SANPAOLO S.p.A., filiale di Pieve al Toppo, intestato a "FONDAZIONE SANARELLI ETS", che sarà versato sul conto corrente intestato alla costituenda Fondazione.

ARTICOLO 14 - RICONOSCIMENTO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione nonché ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle Autorità e dagli Uffici competenti.

ARTICOLO 15

I fondatori conferiscono al Notaio rogante ogni potere e delega ai fini dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. - Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo, presenti i testi, ai signori Comparenti, i quali su mia domanda lo dichiarano, presenti i testi, in tutto conforme alla loro volontà ed in conferma con i testi e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 17,10 (diciassette e minuti dieci).

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, a norma di legge, occupa 14 (quattordici) pagine di 8 (otto) fogli e sin qui della presente.

In originale firmato:

SANARELLI Marco

Daniela ZUCCHERELLI

SANARELLI Maria Elena

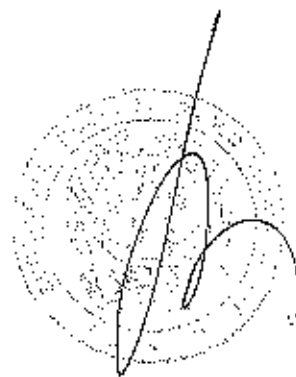
SANARELLI Maria Claudia

Paolo MARRAGHINI

BOCCINO Miria teste

Annalisa LISI VAIANI teste

Elena BUCCIARELLI DUCCI Notaio (L.S.)





Elena Rucciarelli Ducci
NOTAIO

Allegato "A" all'atto in data 10 (dieci) giugno 2025 (duemilaventicinque).....

Repertorio n. 3.757

Raccolta n. 2.563.....

STATUTO DI FONDAZIONE ETS

(Riforma Terzo Settore – D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

ART. 1

Su iniziativa del signor Marco SANARELLI è costituita una Fondazione con la denominazione "FONDAZIONE SANARELLI ETS". La Fondazione si ispira ai principi del Terzo settore e applica il modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e dal Codice Civile. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE SANARELLI ETS".

ART. 2

La Fondazione ha sede in Arezzo, Località Sant'Anastasio n. 10B. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano nell'ambito del medesimo Comune.

Eventuali sedi secondarie per rappresentanze, delegazioni, uffici, unità operative, possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale - ai sensi del D.Lgs. 117/2017 - delle attività di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) e lett. u). Essa ha come scopo principale l'attività di beneficenza e di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale riferibili alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), w), dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017. In particolare alla Fondazione è assegnato lo scopo di favorire e attuare iniziative di interesse solidaristico, sociale, culturale, scientifico, artistico, ricreativo sia a livello nazionale che nell'ambito della Provincia di Arezzo.

Per perseguire tali scopi la Fondazione assume e supporta iniziative finalizzate, tra l'altro, alla realizzazione di progetti di interesse collettivo nei seguenti ambiti:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- c. formazione universitaria e post-universitaria;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

h, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

La Fondazione intende, inoltre, sostenere lo sviluppo di iniziative filantropiche e di solidarietà sociale, attraverso l'erogazione gratuita di beni, servizi, risorse economiche in favore di: (i) soggetti che vivono in condizioni di svantaggio e/o di enti senza finalità di lucro che realizzano progetti di interesse collettivo sia in Italia che in altri paesi, (ii) popolazioni colpite da calamità naturali o richieste da altre particolari situazioni di emergenza.

La Fondazione, infine, potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi di personale, concludendo contratti di lavoro e di collaborazione autonoma e può altresì avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Il Consiglio di Amministrazione, con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di non accettare beni o capitali qualora le loro modalità o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure attraverso l'affidamento, il collegamento e la erogazione gratuita di somme di denaro, ad enti e istituzioni che operano nei settori delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o Enti del terzo settore, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura e strumentali rispetto a quelle statutarie, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

La Fondazione per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti potrà costituire fondi e acquistare immobili da destinare allo svolgimento delle diverse attività di utilità sociale e potrà inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, ad altre fondazioni, associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini istituzionali.

ART. 4

Entro il mese di aprile di ogni anno la Fondazione dovrà redigere il bilancio in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore nonché, ricorrendone i presupposti, il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. In tale occasione potrà rendere noto il programma degli eventi e pubblicare il calendario delle manifestazioni.

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Promotori, Fondatori o dai Partecipanti a titolo di adesione alla Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e risorse non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalle risorse indisponibili o aventi specifica destinazione.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché gli eventuali contributi annuali corrisposti dai medesimi.

La Fondazione si obbliga ad impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6

Per tutti gli adempimenti posti a suo carico, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- di ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, disposizione testamentaria o qualsiasi altro atto che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- di eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- dei contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;

ART. 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entro il 30 (trenta) aprile successivo approva il Bilancio di esercizio riferito all'anno

precedente, in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e, ricorrendone i presupposti, il Bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita della Fondazione, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 8

Organi permanenti della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo (Sindaco unico) e/o il Revisore Legale dei Conti, ove previsto dalla legge o se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione.

Cariche della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione.

ART. 9

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati per la prima volta dal fondatore promotore; successivamente il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza il Presidente adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

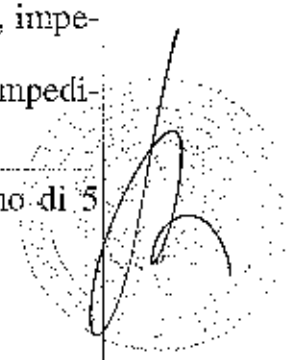
Il mandato dello stesso è gratuito.

Le stesse attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character.

(cinque) ad un massimo di 10 (dieci) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica a tempo indeterminato.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività di membri del Consiglio di Amministrazione gratuitamente e non possono ricevere alcun compenso per tale ufficio; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e/o per conto della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica a tempo indeterminato.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente; può nominare un Direttore e determina la natura e la durata del rapporto e i relativi poteri che allo stesso possono essere attribuiti;

b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, secondo gli scopi di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;

c) delibera eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

d) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

e) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

f) svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e, in relazione a quanto previsto all'Articolo 3, comma 1, del presente Statuto, nomina i soggetti ai quali affidare la realizzazione dei progetti prescelti;

g) delibera in ordine all'accettazione di crediti, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;

h) definisce i criteri di investimento del patrimonio ed assume ogni deliberazione al riguardo;

i) nomina e revoca i componenti degli organi di Controllo e Revisione;

j) assume l'eventuale personale dipendente;

k) approva i piani periodici di attività;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- in seduta ordinaria per la redazione e l'approvazione dei bilanci e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza e comunque con cadenza almeno semestrale;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri o dai Revisori dei Conti (se istituiti).

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche attraverso sistemi di video - teleconferenza che permettano ai partecipanti dislocati in più luoghi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del

giorno e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, anche mediante e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nei casi in cui le questioni da approvare vedano coinvolti loro stessi o i familiari rappresentati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, nominato dal Presidente, i quali devono trovarsi sempre nello stesso luogo anche se le riunioni si svolgono in video - teleconferenza.

ART. 12

L'Organo di Controllo collegiale si compone di 3 (tre) membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

Può altresì essere nominato un Organo di Controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c..

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione Legale dei Conti, ove richiesta, può essere esercitata dall'Organo di Controllo, ricorrendone i presupposti.

Tutti i componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per 3 (tre) esercizi e la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa e comunque tutte quelle previste dalla legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi

momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Amministrazione quando esso discute e approva il bilancio consuntivo e possono comunque partecipare, dietro invito del Presidente della Fondazione, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo della Fondazione, così come delineato all'Articolo 3 del presente Statuto, divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla normativa pro tempore vigente, e dall'art 27 c.c. o quelle di scioglimento previste dalla normativa pro tempore vigente o dall'art 28 c.c., la Fondazione si estingue.

In caso di scioglimento ed estinzione, e comunque nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, anche ai sensi del Codice Civile e delle Disposizioni Attuative del c.c.;

- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo che sia esaurita la liquidazione, ai sensi dell'art. 31 c.c., osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti ETS che perseguano gli stessi fini, o comunque fini di utilità sociale (sentiti eventuali organismi di controllo previsti da disposizioni di legge) e da ultimo alla Fondazione Italia Sociale, fermi restando gli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto.

Art. 14

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, tenuti a cura di ciascun rispettivo Organo; nonché ogni altro libro o registro richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le relative norme del C.T.S. e del Codice Civile.

Visto per l'inserzione,

Arczzo addì 10 (dieci) giugno 2025 (duemilaventicinque).

In originale firmato:

SANARELLI Marco

Daniela ZUCCHERELLI

SANARELLI Maria Elena

SANARELLI Maria Claudia

Paolo MARRAGHINI

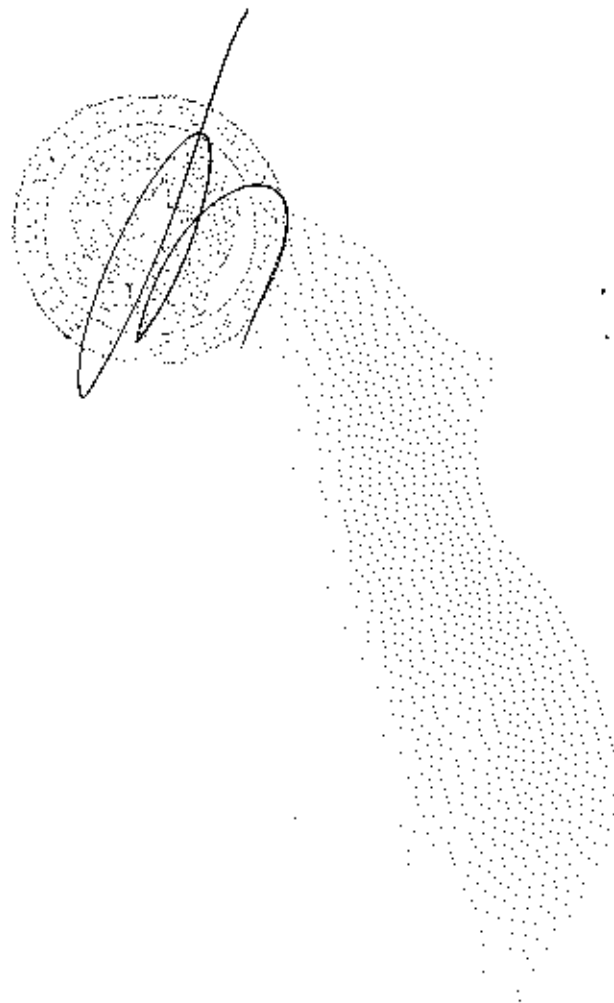
BOCCINO Miria teste

Annalisa LISI VAIANI teste

Elena BUCCIARELLI DUCCI Notaio (L.S.)

E' copia conforme all'originale estesa su 16 (sedici) pagine di 8 (otto) fogli debitamente firmati ai sensi di legge, che si rilascia da me Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in via Margaritone n. 3, per uso FISCALE.

Arezzo, addì 20 giugno 2025

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is stylized and appears to be 'E. Bucciarelli Ducci'. The notary stamp is a circular seal with a dotted or textured background, which is partially obscured by the signature. The stamp itself is located in the upper right quadrant of the page.